

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE E DI
PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE
07.08.1990 N. 241**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ n.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Castelnovo ne' Monti di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.
2. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

ART. 3 – FINALITA'

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità castelnovese, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 4.

ART. 4 – AREE DI INTERVENTO

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
 - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
 - c) persone fisiche.
2. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 22, Legge 30.12.1991 n. 412.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITA’

1. Il Comune definisce annualmente l’importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere, all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione e assegna i relativi fondi ai servizi di riferimento con il piano esecutivo di gestione;
2. Entro 30 giorni dall’approvazione del piano esecutivo di gestione verrà pubblicato un avviso, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e inserimento sul sito Internet del Comune di Castelnovo ne’ Monti, contenente la indicazione dei riferimenti finanziari e contabili per ciascuna area di intervento di cui all’art. 4, le modalità di valutazione, la natura e l’ammontare della partecipazione economica del Comune.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al precedente art. 5 che intendono beneficiare dei contributi e di altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare domanda al Comune entro gg. 30 dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente art. 6 comma 2°.
2. Le domande che pervengono a Protocollo del Comune oltre il termine suddetto potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte solo nel caso in cui si rendano disponibili ed inutilizzate risorse dopo la definizione del piano dei contributi di cui al successivo art. 9.

ART. 8 – FORMULAZIONE DOMANDE

1. Le domande finalizzate all’ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in conformità allo schema allegato all’avviso di cui al precedente art. 6 comma 2° e pubblicato su rete telematica.
Le domande dovranno essere corredata da:
 - a) programma delle attività e/o iniziative;
 - b) relazione contenente tutte l informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative;
 - c) preventivo analitico delle spese ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
 - d) copia dell’atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente, qualora non si tratti di persona fisica e quant’altro necessario per l’identificazione del soggetto medesimo;
2. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.

ART. 9 – PIANO DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall’art. 7, vengono esaminate dai servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
2. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del bando le richieste pervenute al Comitato di Direzione per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Comitato trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 4 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione.

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3 nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano di contributo di cui al precedente art.9.

ART. 11 – MISURA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.
2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 20.000 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

ART. 12 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo per la medesima attività o iniziativa.
3. Il Dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

ART. 13 – RENDICONTO

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 12 comma 1 lett. a) entro il termine di 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

ART. 14 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorchè il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire le veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, così come previsto dall'art. dello Statuto del Comune.

ART. 15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 9 potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente purchè rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.
2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono essere destinati contributi per un importo superiore a 25.000 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.
3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 9.
4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 8, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno e non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

ART. 16 – PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie di attività definite per ogni singola area di intervento nel documento allegato "A".
In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta Comunale.
3. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
4. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Il patrocinio può essere concesso a iniziative culturali e scientifiche; attività connesse all'educazione ed istruzione; attività di promozione sportiva e ricreativa; attività di valorizzazione del tessuto economico; attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio; attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali; attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari; attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità, attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

La tipologia delle aree di intervento sopra citate, sono le seguenti:

A. Attività culturali e scientifiche:

- Attività ed iniziative tipo culturale ed educativo che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- Attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, musicali ed espositive, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- Attività ed iniziative di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali ed artistiche di rilevante interesse per la comunità locale;
- Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura nel territorio;
- Attività ed iniziative di valorizzazione di opere d'arte, emergenze monumentali e storiche, tradizioni storiche che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- Attività ed iniziative di promozione e di scambio di conoscenze culturali ed educative fra la comunità locale ed altre comunità in ambito nazionale ed internazionale.

B. Attività Connesse all'educazione ed istruzione:

- Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola – lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale.
- Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e stage, e più in genere momenti assembleari per lo sviluppo e la crescita della qualità nello studio.

C. Attività di promozione sportiva e ricreativa:

- Attività ed iniziative sportivo – amatoriali e di attività fisico – motorie e ricreative e del tempo libero;
- Attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;
- Attività competitive di sviluppo della pratica dello sport dilettantistico;
- Attività a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- Attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;
- Attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
- Attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità locale.

D. Attività di valorizzazione del tessuto economico:

- Attività ed iniziative relative all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne che hanno come finalità la promozione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- Attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.

E. Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio:

- Attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;
- Attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio;
- Attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- Attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.

F. Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali:

- Attività ed iniziative che promuovono nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- Attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali ed alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

G. Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico:

- Attività ed iniziative di studio;
- Attività ed iniziative ricreative di intrattenimento, di socializzazione rivolte ai cittadini.

H. Attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari:

- Attività ed iniziative rivolte all'integrazione inter culturale.

I. Attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità

- Attività ed iniziative a sostegno delle pari opportunità e valorizzazione della differenza di genere.

L. Attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile:

- Attività ed iniziative proposte da giovani e loro associazioni;
- Attività ed iniziative di sostegno a centri di aggregazione.